DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Land Brema, nella Repubblica federale di Germania, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/265/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione, in base ai programmi di riconversione regionale e sociale presentati dagli Stati membri, definisce, nell'ambito della partnership e di concerto con lo Stato membro interessato, i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari;

considerando che, ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, i quadri comunitari di sostegno precisano in particolare gli assi prioritari scelti per l'intervento, le forme dell'intervento, il piano indicativo di finanziamento con menzione dell'importo degli interventi, della loro provenienza e della loro durata;

considerando che il titolo III, articoli 8 e seguenti del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [2], stabilisce le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno;

considerando che, con la decisione 89/288/CEE [3], la Commissione ha adottato, per il periodo 1989-1991, un primo elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 2;

considerando che tale elenco è stato completato dalla decisione 90/400/CEE della Commissione [4], per tener conto della decisione relativa all'iniziativa comunitaria RECHAR del 17 dicembre 1989 [5];

considerando che il 30 aprile 1991 la Commissione ha deciso di mantenere tale elenco, così completato, per gli anni 1992 e 1993;

considerando che il 9 settembre 1991 il governo tedesco ha presentato alla Commissione il programma di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle zone del Land Brema, nella Repubblica federale di Germania, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2;

considerando che il programma presentato dallo Stato membro fornisce una descrizione degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale ed indicazioni in merito alla prevista utilizzazione dei contributi che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari dovrebbero erogare per la realizzazione del programma medesimo;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il 20 dicembre 1989 la Commissione ha adottato il quadro comunitario di sostegno relativo al periodo 1989-91 per il Land Brema; che il nuovo quadro comunitario è riferito alla seconda fase (1992-93) degli interventi comunitari previsti in tale regione nell'ambito dell'obiettivo n. 2;

considerando che il quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato, nell'ambito della partnership definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che la BEI è stata ugualmente associata all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di questo quadro di sostegno, sulla base delle previsioni relative ai prestiti indicate nella presente decisione e nel rispetto delle sue disposizioni statutarie;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che gli altri strumenti creditizi comunitari contribuiscano, nel rispetto della specifica disciplina

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 19.
[4] GU n. L 206 del 4. 8. 1990, pag. 26.
[5] GU n. C 20 del 27. 1. 1990, pag. 3.

ad essi applicabile, al finanziamento di questo quadro di sostegno;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato del Fondo sociale europeo;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali per il finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno saranno stabiliti sulla base delle decisioni con le quali la Commissione approverà gli interventi medesimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno relativo al periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Land Brema, nella Repubblica federale di Germania, interessata dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2.

La Commissione dichiara che essa intende contribuire all'attuazione di tale quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle disposizioni particolareggiate in esso contenute e in conformità con le norme e gli orientamenti che disciplinano i Fondi strutturali e gli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali:

a) gli assi prioritari scelti per l'azione congiunta:
   — diversificazione ed ammodernamento dei settori industriali;
   — potenziamento del terziario;
   — provvedimenti volti a migliorare la situazione ambientale;
   — maggiore integrazione degli interventi: progetti comuni di qualificazione FESR/FSE;
   — misure di accompagnamento e valutazione;

b) uno schema delle forme d'intervento da attivare principalmente sotto forma di programmi operativi;

c) un piano indicativo di finanziamento a prezzi costanti 1992, che specifica sia il costo totale delle iniziative concernenti gli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, corrispondente a 102,43 Mio di ECU per l'intero periodo, sia l'entità dei finanziamenti previsti sotto forma di contributi a carico del bilancio della Comunità, così ripartiti:

FESR:	18,07 Mio di ECU
FSE:	9,73 Mio di ECU
Totale Fondi strutturali:	27,80 Mio di ECU

Il corrispondente fabbisogno di finanziamento nazionale, pari all'incirca a 32,85 Mio di ECU per il settore pubblico e a 41,78 Mio di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti creditizi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

Per la Commissione
Bruce MILLAN
Membro della Commissione